



# ***C O M U N E D I A G G I U S***

(PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO)

**REGOLAMENTO SUI SERVIZI SOCIALI EROGATI DAL  
COMUNE DI AGGIUS E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI  
COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI  
SERVIZI**

**Approvato con deliberazione del C.C. n 25 del 29.11.2013**

## • TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1

#### Oggetto del regolamento

In attuazione dei principi costituzionali e delle normative dello Stato e della Regione Sardegna vigenti in materia (ed in particolare la L.328/2000 e la L.R. 23/2005), il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali offerti dal Comune di Aggius attraverso il Settore Sociale, entro i limiti complessivi degli stanziamenti di Bilancio. Definisce, altresì, le modalità di accesso agli stessi, descrive i principali servizi di integrazione socio-sanitaria e i criteri di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.

### Articolo 2

#### Destinatari dei servizi e degli interventi

Destinatari delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente regolamento sono i cittadini descritti nell'art. 2, comma 1, della L.328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), individuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2005, secondo le seguenti classi di priorità: in prima istanza, i cittadini residenti nel Comune di Aggius in seconda istanza, i residenti di altri Comuni, con i quali il Comune di Aggius abbia stipulato specifiche convenzioni di servizi previsti dall'art. 5, comma 6, della L.R. n. 23/2005.

Il presente regolamento trova, comunque, applicazione nei confronti di tutti coloro che, seppur non ricompresi nelle categorie di cui al precedente comma, hanno diritto agli interventi e ai servizi sociali, erogati dal Comune ai sensi della L.R. n. 23/2005, nonché ai sensi della normativa nazionale vigente in materia.

In particolare, hanno accesso alle prestazioni sociali anche i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che dimorano temporaneamente nel territorio comunale e che si trovano in situazioni di bisogno tali da esigere interventi immediati e non sia possibile indirizzarli ai servizi del Comune di residenza ovvero allo Stato di appartenenza.

I beneficiari degli interventi non residenti nel Comune di Aggius contribuiranno all'intero costo del servizio; in caso di loro impossibilità, si provvederà a richiedere l'integrazione ai Comuni di residenza.

### Articolo 3

#### Diritti dell'utente e doveri degli operatori

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale, per il tramite del Settore competente, si impegna ad operare nel rispetto dei seguenti principi:

Accesso e attenzione: l'utente ha diritto di accesso ai servizi presso i quali deve essere accolto con rispetto, cortesia, disponibilità ed attenzione.

Tutela della riservatezza: l'utente ha diritto alla riservatezza, anche al fine di facilitarne l'espressione dei bisogni.

Informazione: l'utente ha diritto a ricevere informazioni sulle modalità di accesso e di erogazione dei servizi e la documentazione relativa alle prestazioni ricevute.

Trasparenza: l'utente ha diritto di conoscere in qualunque momento l'andamento della sua pratica.

Fiducia e decisione: l'utente ha diritto di ottenere fiducia quando fornisce informazioni sulla propria condizione e sui propri bisogni e di conservare la propria sfera di decisione e responsabilità.

Continuità: i servizi che richiedono continuità vengono forniti sulla base del bisogno assistenziale per il tempo ritenuto necessario, con regolarità e senza sospensioni.

Reclamo e riparazione del torto: l'utente ha diritto a presentare reclamo ed ottenere risposta motivata ed eventuale riparazione del torto, ove accertato, nei termini di legge.

#### **Articolo 4** **Criteri di accesso**

Accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal Comune di Aggius:

- i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito;
- i soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico;
- i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Per la valutazione professionale dei requisiti di accesso e le loro priorità sarà effettuata l'analisi dei seguenti aspetti:

- situazione economica;
- bisogno assistenziale;
- situazione socio-familiare.

Ai fini dell'accesso ai servizi e agli interventi qui regolamentati si provvederà a valutare l'ISEE dell'utenza, come dettagliato nei successivi articoli.

Eventuali, ulteriori e più specifici criteri di accesso, se necessari, verranno definiti in atti formali, approvati dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **Articolo 5** **Finanziamento dei servizi e degli interventi sociali**

Il finanziamento dei servizi e degli interventi sociali disciplinati dal presente regolamento avviene nei limiti delle **disponibilità di bilancio del Comune di Aggius**. I soggetti destinatari degli interventi e dei servizi partecipano, ove previsto, ai costi delle prestazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 della L.R. n. 23/2005, sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive;
- imparzialità e trasparenza nella valutazione delle condizioni economiche;
- semplificazione delle procedure amministrative di richiesta delle agevolazioni.

I beneficiari, partecipano al costo dei servizi in relazione alla loro situazione economica, valutata utilizzando i meccanismi previsti per il calcolo dell'ISEE.

La procedura di individuazione della misura di compartecipazione economica prevede le seguenti fasi:

- analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente, relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
- individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto di eventuali limiti previsti dalle norme di legge;
- definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione totale o parziale alla compartecipazione;
- differenziazione della contribuzione dovuta dagli utenti.

Potranno essere previste particolari agevolazioni in situazioni di particolare disagio, debitamente motivate e specificatamente autorizzate dal Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:

- esigenze personali legate prevalentemente alla situazione sanitaria;
- incapacità dell'interessato, per motivi di natura sanitaria, di disporre delle proprie risorse economiche;
- grave situazione debitoria o ingenti spese imprevedute che compromettono nell'immediato la capacità economica dell'interessato.

## **Articolo 6**

### **Modalità di accesso ai servizi e agli interventi**

La domanda di accesso ai servizi e agli interventi è predisposta dall'interessato, da un suo delegato o dal proprio rappresentante legale, su apposito modulo predisposto dal Comune, e presentata al Servizio Sociale.

All'istanza deve essere allegata la dichiarazione ISEE di cui al successivo art. 7.

L'avvio del procedimento per l'accesso al servizio può avvenire, altresì, d'ufficio in tutti i casi in cui sussistano le condizioni di fatto e normative che lo prevedono.

## **Articolo 7**

### **Presentazione della dichiarazione ISEE**

Unitamente alla domanda di accesso di cui al precedente art. 6 il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica, aggiornata con l'ultima situazione reddituale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998 e il relativo ISEE.

La volontaria mancata presentazione della dichiarazione ISEE, qualora prevista, comporta per l'utente, il pagamento della tariffa massima di contribuzione.

Qualora, tuttavia, la mancata presentazione della dichiarazione ISEE sia dovuta a cause non imputabili all'utente, e risulti, comunque, assolutamente necessaria l'erogazione del servizio, si potrà temporaneamente prescindere dalla stessa, fatto salvo il recupero dell'intera somma dovuta una volta risolta la causa di impedimento.

La dichiarazione ISEE ha, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 9, validità annuale dalla data di presentazione.

L'aggiornamento della suddetta dichiarazione avviene dal mese successivo allo scadere della validità della precedente attestazione.

In caso di mancata presentazione di tale aggiornamento, ovvero di attestazioni incomplete o non corrette, l'ufficio competente invita l'utente alla regolarizzazione della propria posizione. La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si procede ai sensi del precedente comma 2.

## **Articolo 8**

### **Definizione della situazione economica dell'utente**

Per la definizione della situazione economica dell'utente si terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, dal D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 e eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2-ter del D.Lgs. n. 109/1998, nel caso di prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle competenti A.S.L., si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, determinata secondo la normativa in materia di ISEE.

L'utente può presentare l'ISEE familiare se più favorevole, tuttavia una volta effettuata la scelta non è possibile modificarla in corso d'anno fuori dei casi di cui al successivo art. 9.

Per soggetto ultrasessantacinquenne non autosufficiente deve intendersi la condizione di persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Relativamente agli interventi di sostegno economico per l'inserimento di persone anziane e disabili in strutture sociali e socio-sanitarie la valutazione della capacità economica avverrà sulla base degli ulteriori criteri definiti al successivo Titolo III, Capo I.

## **Articolo 9**

### **Variazione della situazione economica dell'utente**

Qualora l'utente intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere la propria attestazione più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati, può presentare una nuova attestazione, entro l'anno di validità della precedente.

Ricevuta la nuova dichiarazione si provvederà ad adeguare l'agevolazione a favore dell'utente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al momento dell'accertamento del nuovo valore ISEE.

Nel caso in cui il mutamento della situazione economica dell'utente fosse dovuta ad eventi esterni transitori (es. intervenuta disoccupazione, cassa integrazione, mobilità e simili), lo stesso si obbliga a dare, al servizio competente, immediata comunicazione della cessazione dell'evento medesimo. In presenza di bandi specifici per il riconoscimento di agevolazioni di qualsiasi tipo, il Comune può chiedere all'utente, con riferimento al periodo indicato nel medesimo bando, una dichiarazione ISEE aggiornata.

E' comunque obbligo dell'utente comunicare ogni variazione incrementale della capacità economica che possa incidere sia sui requisiti di accesso al servizio che sulla misura di contribuzione al costo dello stesso.

## **Articolo 10**

### **Controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, l'ufficio competente può eventualmente disporre, periodicamente, accertamenti e controlli e, se ritenuto necessario si potrà avvalere sia della collaborazione di altri Servizi Comunali che dell'operato della Guardia di Finanza.

Qualora dall'esame della documentazione presentata risultino dati incompleti, errori materiali e/o di modesta entità, il servizio competente ne dà comunicazione all'utente che ha facoltà di integrare e/o rettificare la domanda entro il termine stabilito.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, l'ufficio procedente provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Sono comunque fatte salve tutte le procedure di informazione e verifica tra pubbliche amministrazioni, previste dall'art.16 del D.L. n. 5 del 09/02/2012.

## **Articolo 11**

### **Accesso differito al servizio**

Qualora le richieste di accesso ai servizi siano superiori rispetto ai posti disponibili, si procederà alla predisposizione di liste d'attesa. I criteri per la formazione, la gestione e l'aggiornamento

delle liste d'attesa per singolo servizio, verranno definiti in atti formali, approvati dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del Servizio, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Della presenza delle liste d'attesa sarà data, a cura dell'ufficio competente, immediata comunicazione al richiedente.

Se la persona inserita in lista di attesa, contattata per l'accesso al servizio, non dà la disponibilità senza adeguata motivazione, il suo nominativo verrà spostato all'ultimo posto della lista stessa. Si procederà a cancellarlo dalla lista di attesa, se chiamato per la seconda volta, opponga un nuovo rifiuto. La mancata presentazione per due volte, senza adeguate motivazioni, della persona ai colloqui fissati per la definizione dell'accesso comporta l'archiviazione d'ufficio della domanda.

In condizioni particolari di straordinarietà e indifferibilità sarà possibile procedere all'erogazione del servizio a prescindere dalla posizione dell'utente nella lista di attesa.

## **Articolo 12**

### **Compartecipazione al costo del servizio**

Con cadenza annuale la Giunta Comunale provvede a determinare e/o ad aggiornare le quote di contribuzione dell'utenza al costo dei servizi.

Il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio erogato potrà essere differenziato a seconda della tipologia di servizio erogato.

Salvo casi specificamente indicati nel provvedimento della Giunta di cui al comma 1, sono esentati dalla compartecipazione al costo del servizio coloro che hanno un ISEE inferiore alle soglie di esenzione, indicate annualmente dall'Amministrazione in relazione al singolo servizio. Le soglie di esenzione stabilite dalla Giunta Comunale non possono essere inferiori a quelle stabilite nelle tabelle delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale emanate e aggiornate annualmente dalla R.A.S..

Per i valori di ISEE superiori al valore massimo, definito sempre dall'Amministrazione Comunale in relazione al singolo servizio, l'utente deve corrispondere la tariffa più alta prevista per lo stesso.

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non potrà in ogni caso superare il costo del servizio di cui usufruisce.

## **Articolo 13**

### **Mancato pagamento della contribuzione da parte dell'utente**

Qualora l'ufficio competente verifichi il mancato versamento della quota di contribuzione da parte dell'utente, inviterà lo stesso alla regolarizzazione della propria posizione che deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali si procederà alla sospensione del servizio o della prestazione.

Qualora, tuttavia, il mancato pagamento della quota di contribuzione sia dovuta a cause non imputabili all'utente, o risulti assolutamente necessaria l'erogazione del servizio, si potrà temporaneamente prescindere dallo stesso, fatto salvo il recupero dell'intera somma dovuta una volta risolta la causa di impedimento.

## **• TITOLO II**

### **SERVIZI A FAVORE DI MINORI**

#### **CAPO I**

### **STRUTTURE RESIDENZIALI E STRUTTURE A CICLO DIURNO PER MINORI**

## **Articolo 14**

### **Inserimento di minori presso Comunità di accoglienza**

L'inserimento in Comunità offre accoglienza e protezione a minori che devono essere temporaneamente allontanati dalla famiglia qualora la permanenza nella stessa sia pregiudizievole alla loro crescita per problematiche di tipo sociale, personale e di relazione delle figure genitoriali.

L'inserimento può avvenire:

**A)** con Provvedimento del Tribunale per i Minorenni:

**B)** su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore previa presentazione di apposita richiesta scritta al Comune di residenza, il quale effettua una valutazione socio-familiare e, qualora ritenga opportuno l'inserimento, individua la struttura più idonea al caso;

**C)** su intervento del Servizio Sociale comunale, in applicazione dell'art. 403 del C.C., quando il minore si trovi in una situazione di abbandono morale o materiale o appartenga a un nucleo familiare in cui i genitori o chi esercita la potestà, si dimostrino gravemente incapaci di provvedere alla cura, alla protezione e all'educazione dello stesso.

La retta mensile di inserimento in comunità è a carico del Comune in cui è residente il minore e la sua famiglia. La collaborazione tra il Comune di Aggius e le comunità di volta in volta individuate per le finalità sopra esposte, è regolata da apposita convenzione.

## **Articolo 15**

### **Attività ludico ricreative estive**

Il "Progetto Estivo" è un servizio educativo e di animazione, qualificato, rivolto a bambini e adolescenti compresi nella fascia d'età 5-12 anni e consiste nella realizzazione di attività di aggregazione culturale, ricreativa ludico-educativa e sportiva principalmente in spiaggia o in escursioni giornaliere con la guida di educatori qualificati.

L'obiettivo del servizio estivo è quello di offrire ai bambini e ragazzi iscritti l'opportunità di trascorrere il tempo libero in modo piacevole e fantasioso al mare, favorendo la libera esperienza, la partecipazione ad attività creative, la conoscenza del territorio e dell'ambiente.

Il servizio risponde ai seguenti basilari requisiti:

- promuovere momenti in spiaggia con giochi spontanei e guidati, predisponendo attività che sviluppino la fantasia individuale e del gruppo.
- gratificare i bisogni legati alle esigenze dei minori;
- garantire gli aspetti relativi alla sicurezza che abbiano una forte valenza educativa con particolare attenzione all'organizzazione, con modalità di approccio adeguato, dei momenti relativi all'accoglimento e all'inserimento di tutti i bambini e ragazzi nel servizio;

#### Destinatari

Il servizio, organizzato nel periodo estivo, è rivolto a bambini e adolescenti residenti nel Comune di Aggius. In presenza di un numero maggiore di iscrizioni, rispetto ai posti disponibili, verranno realizzati più turni.

Si darà priorità alla partecipazione di minori provenienti da nuclei familiari in carico al servizio per i quali è in atto un progetto educativo.

#### Modalità di contribuzione al costo del servizio:

E' prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

## **CAPO II**

### **ALTRI SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL SOSTEGNO DEL MINORE**

## **Articolo 16**

### **Affidamento familiare**

E' un istituto disciplinato dalla L. n. 184/83 e successive modifiche che prevede l'accoglienza presso una famiglia di un minore temporaneamente privo del necessario supporto familiare o



per il quale la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione.

#### Destinatari

L'affidamento familiare è rivolto a minori residenti nel territorio del Comune di Aggus di età compresa tra 0 e 18 anni.

#### Modalità di accesso e criteri

I minori sottoposti a procedimento di tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria o ad intervento di tutela d'urgenza da parte del Servizio Sociale Comunale, come previsto dall'art. 403 del C.C., sono inseriti presso famiglie disponibili, anche non residenti nel territorio del Comune di Aggus, e valutate idonee all'affidamento familiare dai servizi preposti, con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare.

Il Comune di Aggus stipula apposita assicurazione a favore dei minori in affidamento familiare ed eroga a favore delle famiglie affidatarie un contributo economico previsto dalla normativa nazionale e regionale, la cui misura è determinata dall'Amministrazione Comunale in atti formali approvati dall'organo esecutivo o dal Responsabile del Servizio, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

### **Articolo 17**

#### **Servizio Educativo Territoriale (SET)**

Ha la finalità di migliorare, potenziare e, ove possibile, recuperare le competenze genitoriali al fine di favorire un adeguato sviluppo del minore in situazioni familiari difficili, evitando la traumatica soluzione dell'allontanamento dalla famiglia (inserimento in comunità alloggio e/o istituto, affido o adozione).

Ulteriore finalità del servizio è quella di garantire il massimo sostegno al minore inserito in contesti familiari multiproblematici, allo scopo di contribuire alla crescita positiva del medesimo, garantendo al contempo un'azione di prevenzione e tutela.

Il servizio è gestito sia in forma associata tra i Comuni dell'ambito Plus- Distretto di Tempio Pausania, sia in forma autonoma dal Comune di Aggus.

#### Destinatari

Il SET è rivolto ai nuclei familiari multiproblematici in cui vivono minori, anche disabili, ove si siano evidenziati, da parte del Servizio Sociale e degli altri soggetti coinvolti, idonei margini di recupero.

#### Modalità di accesso e criteri

L'operatore sociale del Comune, acquisite tutte le notizie necessarie alla gestione del caso, valuta il margine di recuperabilità e l'opportunità di attivare l'intervento. In seguito, predispone la scheda per l'attivazione del servizio educativo territoriale.

Dopo la definizione del progetto educativo personalizzato (PEI), da parte della competente figura professionale, viene convocata la famiglia destinataria dell'intervento per la sottoscrizione del "contratto sociale".

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità, si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del Servizio, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### Modalità di contribuzione al costo del servizio

Non è prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

### **Articolo 18**

#### **Servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni disabili**

Al fine di sviluppare l'integrazione e le potenzialità degli alunni disabili nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, il servizio prevede l'affiancamento dell'alunno da parte di qualificato personale esterno all'ambito scolastico.



Compete al Comune la gestione del servizio nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole dell'infanzia, elementari e medie pubbliche e private) e alla Provincia la gestione del servizio nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori).

Il servizio è gestito sia in forma associata tra i Comuni dell'ambito Plus- Distretto di Tempio Pausania, sia in forma autonoma dal Comune di Aggius.

#### Destinatari

Il servizio si rivolge ad alunni affetti da disabilità grave, riconosciuta ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3, residenti nel Comune di Aggius.

#### Modalità di accesso e criteri

Per accedere al Servizio i genitori degli alunni disabili devono compilare apposita richiesta contestualmente all'iscrizione a scuola, allegando la relazione sanitaria della struttura pubblica o privata che segue il proprio figlio.

Sarà compito della scuola inoltrare al Comune la domanda e la relativa documentazione acquisita dal genitore.

Il Comune completa la cartella personale dell'alunno con tutte le informazioni in suo possesso, elabora il Progetto Individualizzato, concertando gli interventi con tutte le agenzie a vario titolo coinvolte (scuola, servizi sanitari, famiglia, operatori, referenti della cooperativa che gestisce il servizio) e organizza il servizio trasmettendo ai soggetti coinvolti l'elenco degli alunni beneficiari.

#### Modalità di contribuzione al costo del servizio

Non è prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

## **Articolo 19**

### **Spazio neutro**

La finalità principale del servizio è quella di rendere possibile, facilitare e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.

Si propone come un contenitore qualificato alla gestione degli incontri tra bambini e genitori: un luogo terzo, uno spazio e un tempo intermedi, lontani dal quotidiano.

Favorisce il ristabilirsi delle condizioni per un accordo tra gli adulti che ponga al centro dell'attenzione il bambino, ed è un contesto utile per il Servizio Sociale per la verifica dei presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali.

Il servizio mira prioritariamente a garantire il diritto del bambino a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino.

Si interviene nello specifico:

- in situazioni familiari multiproblematiche, in cui vi sia un sospetto di maltrattamento, grave trascuratezza o abuso sessuale, anche in presenza di decreti limitativi della potestà genitoriale, ivi inclusi i minori collocati in affidamento eterofamiliare o inseriti in comunità d'accoglienza con mantenimento del diritto di visita da parte dei genitori;
- in situazioni familiari in cui il genitore affidatario impedisca al figlio di vivere una relazione serena con l'altro genitore, ad esempio svalutandolo agli occhi del minore al punto da comprometterne la relazione;
- in situazioni che presentano una pesante conflittualità di coppia dovuta quasi esclusivamente all'elaborazione della separazione coniugale;
- in situazioni in cui la relazione tra bambino e genitore è resa difficoltosa da provvedimenti limitativi della libertà personale conseguenti a procedimenti penali.

Il servizio è gestito in forma associata tra i Comuni dell'ambito Plus- Distretto di Tempio Pausania.

#### Modalità di accesso

L'inserimento può avvenire su:

- A) disposizione del Tribunale per i Minorenni (in relazione agli art. 330 e ss. del Codice Civile);
- B) disposizione del Tribunale Ordinario, nel caso di procedure di separazione e divorzio;
- C) invio dei Servizi Sociali Territoriali;
- D) richieste di accesso spontaneo.

#### Modalità di contribuzione al costo del servizio

Non è prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

## **• TITOLO III SERVIZI A FAVORE DI ADULTI, ANZIANI E PORTATORI DI DISABILITA'**

### **CAPO I INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

#### **Articolo 20**

##### **Interventi di assistenza economica**

Sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino che si trova in momentanea situazione di bisogno e di indigenza.

Sono erogati al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà e di emergenza garantendo il livello minimo di sussistenza indicato dalla Regione.

Le risorse disponibili, regionali e comunali, vengono destinate per la:

- A) concessione di sussidi in favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
- B) concessione di contributi finalizzati all'abbattimento di costi dei servizi essenziali;
- C) concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio civico.
- D) concessione di contributi economici per esigenze straordinarie e indifferibili quali ad esempio: spese funerarie, acquisto farmaci, viaggi per finalità assistenziali e sanitarie.

#### Destinatari

Gli interventi di assistenza economica sono destinati a persone e nuclei familiare in situazione di disagio socio-economico.

Qualora il Servizio sociale valuti che il destinatario dell'intervento non appare in grado di gestire autonomamente le proprie risorse economiche in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, può proporre di sostituire il contributo in denaro con pagamento diretto (o avvalendosi del supporto di associazioni di volontariato disponibili in tal senso) di fatture relative a consumi di rete e canoni di affitto, erogazione di buoni per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità e per l'acquisto di farmaci ecc.

#### Modalità di accesso e criteri

La domanda di ammissione all'intervento, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, deve essere presentata presso il Servizio Sociale Comunale.

L'intervento è attivato dall'operatore sociale previa valutazione del bisogno assistenziale in base ai parametri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Qualora le risorse vengano stanziare dalla Regione Autonoma della Sardegna i requisiti, le modalità e l'entità del contributo è definito in specifici atti emanati dal suddetto Ente.

L'erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio.

#### **Articolo 21**

##### **Interventi di sostegno economico (integrazione rette) per l'inserimento di persone anziane e disabili in strutture sociali e socio-sanitarie**

#### **a) Intervento economico dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore delle persone anziane e disabili, residenti nel Comune di Aggius al momento dell'inserimento in struttura, che si trovano in situazione di disagio socio-economico, inserite o da inserire in una struttura sociale o socio-sanitaria, qualora queste non fossero in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale della retta di ospitalità e i nuclei familiari che ne compongono la rete di sostegno non possano intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri più avanti definiti.

L'intervento economico, erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio, verrà versato direttamente a favore della struttura dietro presentazione di fattura.

Il beneficio economico decorrerà dalla data di comunicazione di ammissione allo stesso; in caso di persone già ospiti presso una struttura la decorrenza del beneficio non avrà effetti retroattivi.

#### **b) Determinazione della capacità economica dell'utente**

La determinazione della capacità economica dell'utente avviene con riferimento all'ISEE familiare e ai trattamenti economici esenti IRPEF. (Il Comune acquisita l'attestazione ISEE, sommerà al reddito ISE gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente e dividerà l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza già indicato nell'attestazione, ottenendo così **ISEE ridefinito = ISE + redditi esenti IRPEF** )

#### **Valore scala equivalenza**

Infatti, la frequenza a tempo pieno della struttura residenziale che ospita l'utente in via stabile, rende coerente il fatto che la partecipazione al costo avvenga sommando all'ISEE eventuali trattamenti economici esenti dall'IRPEF, quali:

- indennità di accompagnamento
- assegno di invalidità
- rendite INAIL-INPS o di altro ente
- pensioni per ciechi e per sordomuti
- pensione e/o assegno sociale

Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 comma 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa derogatoria di riferimento di cui all'art. 3 comma 2-ter del D.lgs. n. 109/1998 e, quindi, si utilizza l'ISEE ridefinito del singolo fruitore della prestazione.

In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario, durante in ricovero, entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, anche derivanti dall'alienazione del patrimonio, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

#### **c) Diritto alla quota per spese personali**

Viene lasciata alla disponibilità dell'utente inserito in struttura residenziale sociale o socio-sanitaria una quota mensile destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita nella misura di € 150,00 mensili. Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.

Per specifiche esigenze, idoneamente documentate, la quota può essere rivalutata, con provvedimento dirigenziale, tenuto conto della valutazione sociale da parte del Servizio Sociale competente e della disponibilità di bilancio comunale.

Le suddette esigenze sono legate in particolare:

- ad eccezionali spese mediche e specialistiche;
- all'acquisto, dietro prescrizione di medici specialisti, di presidi e/o ausili, non direttamente assicurati dal SSN, necessari per la cura e il trattamento di particolari patologie;

- alla necessaria presenza, in relazione al grado di non autosufficienza dell'ospite, di assistenti privati per il supporto allo svolgimento delle funzioni primarie.

#### **d) Concorso dei familiari**

Ad eccezione dei casi di cui all'art. 3 comma 2-ter del D.Lgs. n. 109/1998, il coniuge e i parenti in linea retta entro il I° grado (genitori, figli), non rientranti nel calcolo dell'ISEE dell'utente, sono convocati dal Servizio Sociale allo scopo di accertare un loro possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente. I familiari si impegneranno attraverso la sottoscrizione del piano di intervento.

Quindi, nel caso in cui l'utente non sia in grado di far fronte autonomamente al suo mantenimento presso la struttura, verrà determinata la capacità di contribuzione dei suddetti familiari, attraverso la valutazione del loro ISEE familiare, come definita in ulteriori atti formali della Giunta Comunale.

Qualora i soggetti di cui sopra, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, ciononostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale, qualora risulti assolutamente necessaria l'erogazione del servizio, provvederà, comunque, alla somministrazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

#### **e) Individuazione della struttura**

L'individuazione della struttura a carattere sociale dovrà essere fatta tra quelle indicate dal competente Servizio Sociale comunale, sulla base dei posti disponibili al momento dell'inserimento, con priorità di inserimento presso la struttura comunale.

La collaborazione tra il Comune di Aggus e le strutture in cui sono inseriti gli utenti è regolata da una apposita convenzione.

#### **f) Quote sociali afferenti prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti.**

Il Comune, accertata la situazione economica dell'utente inserito in struttura con le modalità di cui al successivo articolo 24, adotterà, laddove dovuto, i provvedimenti amministrativi per garantire la copertura del contributo da destinare al pagamento totale o parziale della quota sociale determinato ai sensi del presente regolamento.

Così come stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale n° 30/15 del 30.07.2013, presenterà alla Regione la rendicontazione delle spese sostenute.

## **Articolo 22**

### **Comunità alloggio per anziani**

Offre contesti protetti di vita a persone che, pur avendo un adeguato livello di autonomia, non vogliono o non possono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo.

Garantisce il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione, favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, dell'autosufficienza psico-fisica.

Il Comune di Aggus è proprietario della struttura per anziani "Comunità Alloggio" la cui organizzazione e funzionamento sono definiti da un apposito regolamento.

Nel Comune di Aggus è attiva, inoltre, la Casa di Riposo, privata, denominata "Mater Purissima".

#### Destinatari

La Comunità alloggio accoglie persone di età superiore ai 65 anni, sole o in coppia, autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

#### Modalità di accesso e criteri

L'ammissione all'intervento di integrazione della retta avviene previa verifica e valutazione del bisogno da parte dell' Operatore Sociale e predisposizione del PAI.

La definizione del livello di bisogno terrà prioritariamente conto delle condizioni socio-familiari, delle condizioni abitative e delle condizioni economiche.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità, si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Responsabile del Servizio, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### Modalità di contribuzione al costo del servizio

La retta o sua quota parte per l'inserimento in struttura è a carico dell'utente.

### **Articolo 23**

#### **Comunità residenziale socio-sanitaria per anziani non autosufficienti e disabili (RSA)**

Concorre alla realizzazione di un sistema organico di servizi socio-sanitari e risponde alla finalità di fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale, di inserimento sociale e di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale, a persone non autosufficienti e non assistibili a domicilio che, tuttavia, non necessitano di ricovero in struttura ospedaliera o di riabilitazione globale.

Offre risposte differenziate fortemente integrate, di carattere sanitario e sociosanitario, sulla base del bisogno dell'ospite, sia in termini di intensità di cure che in termini di durata dell'intervento, in grado di contrastare il ricorso improprio all'ospedalizzazione.

#### Destinatari

La RSA accoglie adulti ed anziani in condizione di non autosufficienza tale da richiedere l'erogazione di interventi di natura sanitaria e sociale in forma integrata in un contesto protetto diverso dal domicilio.

#### Modalità di accesso e criteri

Per l'inquadramento nello specifico profilo assistenziale, la valutazione verrà fatta tenendo conto dei fattori sociali e sanitari.

L'inserimento viene gestito dalla ASL.

La struttura socio sanitaria a carattere di riabilitazione globale accreditata, a seguito della valutazione dell'utente da parte della UVI, Unità di valutazione interna, deve trasmettere contestualmente alla notifica di ammissione, l'informativa al comune di residenza dell'avvenuto inserimento. La struttura che inserisce l'utente fa sottoscrivere un accordo di inserimento nel quale viene specificato che la quota sociale delle prestazioni previste, nell'ambito del contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria stipulato con la ASL competente, è a carico dell'utente o della sua famiglia, sin dal primo giorno di inserimento in struttura, fatta salva la possibilità di contribuzione qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento comunale accertate e dichiarate dal Comune di residenza.

Il comune, entro la data fissata dalla Asl per la convocazione della Unità di valutazione Territoriale, (UVT) e comunque entro 10 giorni dall'inserimento, accerta la situazione economica dell'utente e, adotta provvedimenti amministrativi per garantire la copertura del contributo da destinare al pagamento totale o parziale della quota sociale determinato sulla base del presente regolamento.

La valutazione della situazione economica sarà effettuata con riferimento al reddito ISEE del nucleo familiare o del solo assistito qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Il reddito individuale al di sotto del quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi è fissato dalla RAS in € 4.407,18 (minimo vitale) e viene rivalutato annualmente.

#### Modalità di contribuzione al costo del servizio

La retta è composta da una quota sanitaria e da una quota sociale. La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la quota sociale o sua quota parte a carico dell'utente con eventuale integrazione del Comune di residenza (art. 6 comma 4 legge 328/2000), secondo i criteri stabiliti nell'art. 21 lett. b) del presente regolamento e come previsto dalla deliberazione della G.R. n° 30/15 del 30.07.2013

## **CAPO II INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'**

### **Articolo 24 Servizio di assistenza domiciliare (SAD)**

E' finalizzato a favorire, per quanto possibile, il mantenimento della persona nel proprio domicilio, sostenendo la famiglia nello svolgimento dei compiti di cura e garantendo adeguate condizioni di vita.

Le prestazioni erogabili sono riferite principalmente alle seguenti dimensioni:

- cura della persona;
- cura dell'ambiente di vita;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- accompagnamento e mobilitazione;
- attività di stimolo e supporto al mantenimento e al recupero delle autonomie.

#### Destinatari

Il SAD è rivolto prioritariamente ad anziani non autosufficienti ed adulti e minori con ridotta autonomia psico-fisica, temporanea o permanente.

#### Modalità di accesso e criteri

L'accesso al servizio avviene previa valutazione del Servizio sociale che definisce il livello di intensità assistenziale e il monte ore massimo erogabile.

La valutazione viene effettuata tenendo conto del bisogno assistenziale, della capacità di cura della rete familiare e degli altri interventi di sostegno di cui la persona usufruisce.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del Servizio, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'ammissione al servizio è subordinata alla predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e all'articolazione dell'intervento sulla base delle prestazioni necessarie.

#### Modalità di contribuzione al costo del servizio

E' prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

### **Articolo 25**

#### **Pasti a domicilio**

Integra il sistema dei servizi rivolti alla domiciliarità previsti in favore delle persone non autosufficienti.

E' finalizzato a garantire al cittadino condizioni di vita autonoma nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno. Consiste nella consegna giornaliera, a domicilio degli utenti, di un pasto confezionato che tenga conto delle esigenze dietetiche dei destinatari.

#### Destinatari

I pasti a domicilio sono destinati a persone che per decadimento delle condizioni psico-fisiche o problemi di natura sanitaria, permanenti o temporanei, soffrono di limitata autonomia

personale.

#### Modalità di accesso e criteri

La valutazione dello stato di bisogno viene effettuata dal Servizio Sociale di riferimento che dovrà verificare la congruità dell'intervento rispetto al bisogno complessivo e l'impossibilità della rete di riferimento di provvedere a tale esigenza.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità, si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### Modalità di contribuzione al costo del servizio

E' prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

### **CAPO III**

#### **ALTRI SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL SOSTEGNO DELLA PERSONA**

##### **Articolo 26**

###### **Altri servizi e interventi**

Ulteriori servizi e interventi integrativi e complementari alla cura e al sostegno della persona potranno essere previsti e disciplinati, qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, in atti formali approvati dalla Giunta comunale.

### **• TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

##### **Articolo 27**

###### **Predisposizione e aggiornamento tabelle**

Le tabelle di partecipazione al costo di cui al presente regolamento saranno approvate e aggiornate nei rispettivi valori con provvedimento della Giunta Comunale in riferimento all'incidenza del costo della vita e agli incrementi dei costi dei singoli servizi offerti.

##### **Articolo 28**

###### **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle previsioni contenute nelle norme nazionali e regionali.

##### **Articolo 29**

###### **Disposizioni abrogate**

Il presente regolamento, all'atto della sua esecutività, sostituisce e abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari previgenti con esso incompatibili.



### • TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1  
Oggetto del regolamento
- Art. 2  
Destinatari dei servizi e degli interventi
- Art. 3  
Diritti dell'utente e doveri degli operatori
- Art. 4  
Criteri di accesso
- Art. 5  
Finanziamento dei servizi e degli interventi sociali
- Art. 6  
Modalità di accesso ai servizi e agli interventi
- Art. 7  
Presentazione della dichiarazione ISEE
- Art. 8  
Definizione della situazione economica dell'utente
- Art. 9  
Variazione della situazione economica dell'utente
- Art. 10  
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
- Art. 11  
Accesso differito al servizio
- Art. 12  
Compartecipazione al costo del servizio
- Art. 13  
Mancato pagamento della contribuzione da parte dell'utente

### • TITOLO II SERVIZI A FAVORE DEI MINORI

#### • CAPO I STRUTTURE RESIDENZIALI E STRUTTURE A CICLO DIURNO PER MINORI

- Art. 14  
Inserimento di minori presso Comunità di accoglienza
- Art. 15  
Attività ludico-ricreative estive

#### • CAPO II ALTRI SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL SOSTEGNO DEL MINORE

- Art. 16  
Affidamento familiare
- Art. 17  
Servizio di educativa territoriale (SET)
- Art. 18  
Servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni disabili
- Art. 19  
Spazio neutro

### • TITOLO III SERVIZI A FAVORE DI ADULTI, ANZIANI E PORTATORI DI DISABILITA'

#### • CAPO I INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

- Art. 20  
Interventi di assistenza economica
- Art. 21  
Interventi di sostegno economico (integrazione rette) per l'inserimento di persone anziane e disabili in strutture sociali e socio-sanitarie
- Art. 22  
Comunità alloggio per anziani
- Art. 23  
Comunità residenziale socio-sanitaria per anziani non autosufficienti e disabili (RSA)

#### • CAPO II INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'

- Art. 24  
Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
- Art. 25  
Pasti a domicilio

• **CAPO III**

**ALTRI SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL SOSTEGNO DELLA PERSONA**

- Art. 26  
Altri servizi e interventi

• **TITOLO IV**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

- Art. 27  
Predisposizione e aggiornamento tabelle
- Art. 28  
Norma di rinvio
- Art. 29  
Disposizioni abrogate